



COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Settore Amministrativo

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per il conferimento patrocinio legale e di rappresentanza in difesa dell'Ente nelle controversie giudiziali e stragiudiziali civili ed amministrative, dal primo all'ultimo grado di giudizio, ivi compresi lodi arbitrali nelle suddette materie.

RDO MEPA N. 2322243 DEL 06.06.2019

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 446 del 30.05.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di *“patrocinio legale e di rappresentanza in difesa dell’Ente nelle controversie giudiziali e stragiudiziali civili ed amministrative, dal primo all’ultimo grado di giudizio, ivi compresi lodi arbitrali nelle suddette materie”*.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo principale di svolgimento del servizio è la sede del Comune di Capua, Piazza dei Giudici, 4 – 81043 CAPUA (CE).

La gara è suddivisa nei seguenti lotti

LOTTO 1: SERVIZIO LEGALE CIVILE – CIG 792021937B

LOTTO 2: SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO – CIG 792022586D

Ciascun professionista o associazione di professionisti potrà presentare offerta per entrambi i LOTTI. L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione del lotto di maggiore importo. **Non sarà possibile aggiudicarsi più di un lotto. Pertanto, l’Aggiudicatario del primo lotto, verrà escluso dal secondo**

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma MEPA (<https://www.acquistinretepa.it>), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Luigi D’Aquino

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Schema di contratto;
- 2) Disciplinare di gara con relativi allegati;

La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma MEPA e sul sito internet: <http://www.comunedicapua.it>

1.2. CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso, del Disciplinare di gara e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma MEPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma MEPA e all'indirizzo internet <http://www.comunedicapua.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3. COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma MEPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma MEPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa in giudizio di tutte le liti attive e passive del Comune di Capua nelle materie civili ed amministrative, da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, nelle sedi giurisdizionali competenti di fronte in tutti i gradi di giudizio e lodi arbitrali nelle suddette materie, previo rituale incarico da parte del Responsabile del Settore Amministrativo mediante determinazione dirigenziale, nell'ambito della convenzione che sarà sottoscritta al termine delle procedure selettive.

Rimangono esclusi dal presente avviso gli incarichi singoli già precedentemente conferiti ad altri professionisti.

Il Professionista che assumerà l'incarico è tenuto ad assicurare la propria presenza presso l'Ufficio Contenzioso del Comune di Capua un giorno la settimana, di norma il giovedì, salvo diversa indicazione del Responsabile del Settore.

Il legale incaricato è tenuto, senza ulteriori aggravii di spesa per l'Ente all'espletamento delle seguenti attività:

- l'esame, lo studio, l'istruttoria, la redazione di pareri legali, predisposizione di atti amministrativi, atti di gara, in riferimento a problematiche legali del Comune anche se non risulta essere il legale costituito nel relativo giudizio.

In tale contesto, ove richiesto, il legale si obbliga ad effettuare anche attività quali:

- istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulle proposte di transazione,, di deliberazione e determinazioni, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi, sulla opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ovvero sulla opportunità di riconoscere il debito fuori bilancio da essi scaturente, provvedendo alla quantificazione dei relativi importi, ecc.

Per tali attività basterà semplice richiesta scritta al legale incaricato da parte del Responsabile del Settore Amministrativo, su istanza degli altri Settori comunali.

L'Ente resta libero, a suo insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente complesse e/o con rischio elevato di potenziale grave danno per l'Ente, alla cura di altri professionisti estranei alle obbligazioni della convenzione di che trattasi.

2.2 IMPORTO

L'importo complessivo dell'incarico è pari

LOTTO 1 – SERVIZIO LEGALE CIVILE € 30.000,00 oltre IVA e CPA;

LOTTO 2 – SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO € 20.000,00 oltre IVA e CPA.

FONTE DI FINANZIAMENTO : BILANCIO COMUNALE

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 3.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ACCESSO

Requisito specifico di ammissione alla selezione è l'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con abilitazione alle Giurisdizioni Superiori.

A detti requisiti specifici sono da aggiungere quelli di carattere generale oggetto della dichiarazione da rendersi contestualmente all'istanza di partecipazione.

Sono **esclusi** dalla gara i soggetti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4.1. REQUISITI DI IDONEITA'

- a) (eventuale in caso di società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione all'Ordine Forense nel caso di partecipazione di professionisti, singoli o associati;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto di gara in favore di Enti Pubblici.

Per servizi analoghi si intendono servizi legali resi in assistenza ad amministrazioni pubbliche.

La comprova dei requisiti, dovrà essere fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

4.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Ordine Forense, nel caso di partecipazione di professionisti singoli o associati, deve essere posseduta da ciascun professionista.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 lett a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese o dai professionisti associati. L'operatore economico capogruppo deve possedere una percentuale minima di requisiti pari almeno al 40% e deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 b) non è frazionabile e deve essere posseduto dall'operatore economico capogruppo.

5. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo di ciascun lotto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice. (una polizza per ciascun lotto)
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico con versamento presso la Tesoreria Comunale sul conto con IBAN
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni

riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni, dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi in conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., criterio scelto al fine di garantire la maggiore qualità del servizio richiesto.

6.1 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni uno a partire dalla data della sottoscrizione del contratto. Il Comune, comunque, si riserva di poter affidare, se lo ritenesse opportuno, ad altro professionista la rappresentanza in giudizio, durante la durata della convenzione, per i casi già individuati all'articolo 3.1, ultimo comma, del presente disciplinare. Si precisa che gli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, affidati durante l'anno di nomina, dovranno essere portati a termine secondo l'evoluzione temporale dei giudizi stessi.

6.2 COMPENSO

Il corrispettivo della prestazione professionale viene stabilito in € 30.000,00 oltre IVA e c.p.a., annui, per il servizio legale Civile ed € 20.000,00 oltre IVA e c.p.a. annui per il servizio legale amministrativo. Tale compenso verrà versato trimestralmente, previa regolare effettuazione del servizio, dietro presentazione di regolare documento contabile, a seguito di puntuale relazione sullo stato dei contenziosi. La liquidazione del compenso, a seguito della presentazione della fattura elettronica, sarà disposta entro giorni trenta dalla ricezione. Il professionista è tenuto, inoltre, ad attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.

Il plico deve contenere tre buste digitali separate:

"A – Documentazione Amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C- Offerta economica"

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta; non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata.

Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella precedente presentata in tempo.

L'Ente Appaltante escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo difforme rispetto alle modalità previste nella presente lettera d'invito.

Una prima busta, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, la quale dovrà contenere la seguente documentazione:

- ❖ **Istanza di ammissione, UNICA PER ENTRAMBI I LOTTI**, redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato (Modello A - **istanza di ammissione e dichiarazioni complementari**), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente;
- ❖ **Cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo del singolo lotto** costituita come sopra specificato;
- ❖ **Documento di Gara Unico Europeo in formato pdf** compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Come previsto dall'ANAC nel comunicato del presidente del 26 Ottobre 2016 il Documento di gara unico Europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale dichiarerà il possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 anche con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3. Si precisa che le dichiarazioni rese si intendono riferite da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Parte II – sez. A. – informazioni sui rappresentanti degli operatori economici

Indicare i nominativi di

- a) Legale/i rappresentante/i;
- b) Direttore tecnico;
- c) Tutti i soci di società collettiva;
- d) Socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice;
- e) Membri del consiglio di amministrazione cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione, vigilanza e controllo; Socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, indicarli entrambi.

Parte IV– Criteri di selezione

Indicare i requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti

❖ **PassOE;**

❖ **SCHEMA DI CONTRATTO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Una seconda busta denominata: “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA”

Tale busta dovrà contenere:

1. Relazione descrittiva in carta libera sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, **a pena di esclusione**, articolata secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.

2. Curriculum vitae

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 15 pagine in formato A4.

Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione.

Una terza busta denominata: “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica, predisposta automaticamente dal sistema, dovrà essere formulata in termini di **prezzo complessivo offerto** in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

Criteri di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti max
1. Curriculum dei professionisti coinvolti nella realizzazione dei servizi	20 punti: saranno in particolare premiate l'attinenza delle esperienze pregresse all'oggetto della presente procedura e la complessità delle questioni giuridiche affrontate	1.1 Anzianità di iscrizione all'albo professionale – Punti 0,5 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di 20 anni	20
2. Esperienza presso magistrature superiori	15 punti saranno premiate l'attinenza delle esperienze pregresse presso le magistrature superiori	2.1 Abilitazione di patrocinio presso Magistrature superiori (Consiglio di Stato e Cassazione) – punti 0,5 per ogni anno di anzianità.	15
3. Attività specifica svolta presso Enti Locali	35 punti Sarà premiata la competenza specifica presso tutte le tipologie di magistrature, con riferimento ad incarichi presso Enti Locali	3.1 competenza specifica svolta per conto di Enti locali (indicare gli estremi degli incarichi) I punteggi saranno attribuiti nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - numero di giudizi trattati con proprio patrocinio e risolti con esito positivo pieno per la Pubblica Amministrazione, negli ultimi 3 anni, non valutabili ai sensi del successivo punto (punti 0,5 per ogni giudizio - punti max. 15); <p style="text-align: center;">N.B.: per la valutazione è necessaria la produzione copia delle sentenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - patrocini legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 3 anni, non valutabili ai sensi del precedente punto (punti 0,5 per ogni incarico per un max 10 punti) 	35

		<p>N.B.: per la valutazione è necessaria la produzione di copia degli atti di incarico</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti dalla Pubblica Amministrazione in materia legale negli ultimi 3 anni (Punti 0,5 per ogni incarico - punti max 5) <p>N.B.: per la valutazione è necessaria la produzione di copia degli atti di incarico</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentata attività di docenza presso seminari e convegni e/o pubblicazioni giuridiche nell'ambito delle materie oggetto della gara (punti 0,5 per ogni attività – punti max 5) 	
--	--	---	--

Nell'attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La Commissione giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e 1 da attribuire alla offerta del singolo concorrente.

Se al termine dell'attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo, la Commissione procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta ed ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a punti 40/70.

10. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà esprimere il prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

L'importo posto a base di gara per ciascun lotto è pari ad €. 30.000,00, per l'intero periodo, escluso IVA e C.P.A., per il servizio legale civile ed €. 20.000,00, per l'intero periodo, escluso IVA e C.P.A., per il servizio legale amministrativo. L'offerta da produrre su detto importo, è da intendersi IVA e CPA escluse. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Xi = (pmin/pi) X 30$$

dove:

X_i = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l' offerta economica

P_{min} = prezzo più basso(i)

P_i = prezzo offerto dal concorrente in esame

N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica, nonché dal punteggio ottenuto dall'offerta economica così come risultante dall'applicazione della suddetta formula; si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **04.07.2019**, alle ore **16,00** e sarà effettuata mediante la piattaforma MEPA.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la medesima piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma MEPA almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta telematica si procederà a verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente punto e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma MEPA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

13. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà alle valutazioni delle offerte.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 14.1 e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Quindi, in apposita seduta telematica la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione mediante la piattaforma MEPA, secondo i criteri e le modalità descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si provvederà a richiedere agli operatori economici interessati, in busta chiusa e sigillata, offerta tecnica migliorativa. In caso d'inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica, redige la graduatoria avvalendosi degli esiti forniti dalla piattaforma MEPA e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi oppure abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Capua nella persona del suo Legale Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP Dott. Luigi D'Aquino cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luigi D'Aquino